PROVINCIA DI VERONA - p_vr - REGISTRO UFFICIA - 0041432 - Uscita - 18/08/2022 - 13:40

PROVINCIA DI VERONA
Settore Servizi in Campo Ambientale
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A)
u.o. A.I.A. provinciali

TRASMISSIONE:PEC

Spett.li:

Sindaco del
Comune di Cerea

A.R.P.A.V. Dipartimento
Provinciale di Verona

ARPAV – DRTF - Dipartimento Regionale
Rischi Tecnologici e Fisici
U.O. Supporto alle Autorizzazioni e
Controlli preventivi
Area OVEST (USACO)

ARPAV - U.O. Economia Circolare e
Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e
Sottoprodotti Osservatorio Regionale Rifiuti

U.O.C. SISP - AULSS 9 Scaligera
sede di Legnago VR
PEC *prevenzione.aulss9@pecveneto.it*

Acque Veronesi Scarl

Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c.
Via Belfiore Gallo, 51/53
37045 San Pietro di Legnago

Oggetto: Ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c. – Sede impianto: Via Palesella n. 3/B – 37053 – Cerea (VR).
Riesame dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. n. 152/2006.
Comunicazione determinazione n. 2245 del 16/08/2022.

Contenuto

Ufficio responsabile del procedimento di A.I.A. u.o. A.I.A. provinciali
Indirizzo Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona Servizio A.I.A.
Resp. Servizio A.I.A. Dott. Luigi Sansoni
telefono 045.9288845
mail luigi.sansoni@provincia.vr.it
PEC SETTORE **ambiente.provincia.vr@pecveneto.it**

dell'avviso

Comunico che con determinazione n. 2245 del 16/08/2022 del dirigente del Settore Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona è stato emesso l'atto avente ad oggetto "*Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata alla ditta Tavellin Luigi S.r.l. per le attività di trattamento e recupero di rifiuti svolte presso l'impianto ubicato in via Palesella n. 3/B nel comune di Cerea (VR)*".

Comunico agli enti in indirizzo che la citata determinazione, è pubblicata sul sito della Provincia di Verona[1], nonché all'albo pretorio on line della stessa.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio A.I.A.
dott. Luigi Sansoni

Allegato: determinazione n. 2245 del 16/08/2022.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

[1]All'indirizzo:http://www.provincia.vr.it/servizi/registroDeterminazioni/elencoDeterminazioniPublic.aspx

PROVINCIA DI VERONA

Settore Servizi in Campo Ambientale

Servizio A.I.A.

OGGETTO: Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata alla ditta Tavellin Luigi S.r.l. per le attività di trattamento e recupero di rifiuti svolte presso l'impianto ubicato in via Palesella n. 3/B nel comune di Cerea (VR).

Determinazione n. 2245 del 16/08/2022

Il Dirigente

Decisione

Il dirigente del Settore Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona, ai sensi della normativa vigente:

1) rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta Tavellin Luigi S.r.l. per il proprio impianto ubicato in via Palesella n. 3/B nel comune di Cerea (VR);
2) dà atto che l'impianto rispetta la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 relativamente alle conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti;
1) autorizza lo scarico per sub-irrigazione dei reflui di tipo domestico provenienti dai servizi igienici e le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali relativamente alla frazione di acqua trattata e non utilizzata dall'installazione Cerea S.p.a. che termina, nel corpo idrico superficiale denominato scolo Focchiara, secondo le prescrizioni specificate negli allegati A e C parte integrante del presente provvedimento;
2) autorizza le emissioni in atmosfera dell'aria trattata (camino C1: cabina di ossitaglio; camino C2: l'impianto di lavaggio del polietilene) secondo le prescrizioni specificate nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento;
3) revoca il vigente provvedimento A.I.A. rilasciato con determinazione n. 4498/15 del 04/12/2015, aggiornato con determinazione n. 2659/18 del 07/08/2018, in quanto sostituito dal presente provvedimento.

La presente autorizzazione ha validità di dodici anni (dodici) anni, ossia fino al 16/08/2034 ed è vincolata al mantenimento della certificazione ISO 14001 e sostituisce le autorizzazioni ambientali indicate nell'allegato IX del D.lgs. n. 152/06.
L'attività di trattamento rifiuti dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia ambientale, nonché nel rispetto di quanto espressamente riportato nella sezione successiva denominata "Obblighi da rispettare".

Fatto

La società Tavellin Luigi S.r.l. opera nel campo del trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali costituiti sostanzialmente da materiale metallico, comprendendo anche le attività di recupero

di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi. Sono altresì eseguite operazioni di trattamento meccanico (triturazione/adeguamento volumetrico/accorpamento) (R12), di messa in riserva (R13) e di recupero (R3) di rifiuti plastici prevalentemente costituiti da teli in polietilene utilizzati in agricoltura per la copertura delle serre ed imballaggi vari, non contaminati da sostanze pericolose.

Ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" come modificato, da ultimo, con D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" con determinazione n. 4498/15 del 04/12/2015 è stata rilasciata l'A.I.A. alla ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c. per l'impianto di recupero rifiuti speciali individuato al punti 5.3 lettera b: *recupero di rifiuti non pericolosi con una capacita superiore a 75 T/die che comportino il ricorso ad una delle seguenti attivita:*

4) Trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (attivita nuova introdotta dal D.lgs. n. 46/14).

Con determinazione n. 4799/11 del 14 Novembre 2011 l'impianto era stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Con successiva det. 2659/18 del 07/08/18 è stata autorizzata l'attività di recupero delle materie plastiche (attività R3). Anche per tale attività, con determinazione n. 2507/17 del 14/06/17, l'impianto è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152.

In data 16/07/2020 è stata comunicata agli enti la variazione di ragione sociale da "Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe e c. snc" a "Tavellin Luigi srl".

In forza dei provvedimenti citati la società Tavellin Luigi s.r.l. risulta autorizzata fino al 04/12/2027 all'esercizio dell'impianto per la messa in riserva e il trattamento finalizzato al recupero di materiali ferrosi, non ferrosi e di materie plastiche.

A seguito della comunicazione prot. 35164 del 02/07/2021 della Provincia di Verona, con note acquisite al prot. n. 49519 del 29/09/2021 codesta Società ha presentato istanza di riesame dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006, per il recepimento delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (*"BAT Conclusions"*) adottate con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 agosto 2018.

In relazione alla presentazione dell'istanza di riesame dell'A.I.A., è stata pubblicata una nota informativa sul portale della Provincia di Verona.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, con nota prot. 5919 del 08/02/2022 è stato richiesto all'ARPAV -Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo Rifiuti Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici- il contributo istruttorio in merito alla documentazione presentata dalla ditta, per la verifica della conformità alle linee guida del Consiglio SNPA, di cui al citato nuovo 184-ter introdotto dalla modifica normativa di cui alla L. 128/2019.

In data 21/07/2022 al protocollo n. 36558 è pervenuto il parere obbligatorio e vincolante dell'A.R.P.A.V. in merito alla perdita di qualifica del rifiuto costituito da materiale plastico (allegato B).

In ambito di riesame dell'AIA la ditta comunica che *"non intende introdurre alcuna modifica al ciclo produttivo, alle attività autorizzate, ai codici EER previsti o alle relative quantità, tutti elementi che restano invariati. La sola variazione è relativa alla precedente previsione di una cabina di cernita nel reparto D – plastica (attività R3) inizialmente prevista ed autorizzata (come "seconda fase" denominata fase B), che si comunica non verrà mai realizzata e alla quale si rinuncia.* (…) Si realizzano *"alcune variazioni delle aree di deposito (anche a seguito della disponibilità di spazi consentita dalla decisione di non realizzare la cabina di cui sopra), fermi restando i volumi autorizzati"*.

Con nota prot. 32282 del 28/06/2022 è stata convocata, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi che nella seduta del 01/07/2022 ha ha richiesto alcune integrazioni che la ditta ha trasmesso e che sono state acquisite al prot. 36362 del 20/07/2022.

Con nota prot. 33855 del 06/07/2022 è stata convocata, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., una seconda Conferenza di Servizi che nella seduta del 22/07/2022 ha approvato il riesame dell'A.I.A. con recepimento delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 e con le prescrizioni presentate nel corso della seduta; ha approvato altresì le modifiche illustrate nel corso della conferenza di servizi consistenti in alcune variazioni di lay out (*"alcune variazioni delle aree di deposito")* e alla rinuncia all'installazione della cabina di cernita.

La ditta, con ARPAV, ha in corso di definizione il Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) la cui approvazione sarà fatta pervenire da ARPAV. successivamente al presente provvedimento.

Con nota prot. 0020281 del 26/04/2022 la ditta è stata invitata "a compilare il modello di autocertificazione allegato per ciascun soggetto obbligato (secondo la tabella esplicativa annessa) e ad inviarlo, unitamente a copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità"; la ditta ha riscontrato in data 21/07/2022 (acquisizione al prot. 36559).

Relativamente alle acque di dilavamento delle coperture e dei piazzali si prende atto che sono convogliate all'impianto di depurazione della ditta Cerea S.p.a. (scrittura privata fra la ditta Cerea S.p.a. e ditta Tavellin Luigi S.r.l. acquisita al prot. 37362 del 20/07/2022); relativamente allo scarico in pubblica fognatura dei servizi igienici, Acque Veronesi con nota prot. 21394/18 del 18/10/2018 (allegato C) ha rilasciato il "nulla osta".

Con nota prot. 38782 del 02/08/2022, la ditta ha adempiuto al pagamento delle spese di istruttoria secondo le disposizioni dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1519 del 26/05/2009.

L'imposta di bollo è stata assolta con la marca Numero identificativo 1201515874735 del 2022; il richiedente non dovrà utilizzare la suddetta marca per altre istanze.

Con scadenza il 21/12/2022, la ditta è iscritta nella WHITE LIST della Prefettura di Verona.

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'A.I.A., è stata pubblicata la nota informativa sul portale della Provincia di Verona (http://portale.provincia.vr.it/valutazioni-ambientali/autorizzazioni-integrate-ambientali).

Motivazione

L'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 28 e 31 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.

La normativa regionale in materia di rifiuti assegna alle Province la competenza in materia di autorizzazione di impianti di recupero rifiuti.

Il giorno 11 aprile 2014 è entrato in vigore il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, che aggiorna e coordina le regole sull'Autorizzazione Integrata Ambientale, controlli e sanzioni ambientali per installazioni operanti nel settore energetico, metallurgico, minerario, dell'allevamento degli animali e dei rifiuti. Con tale provvedimento viene integrato il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e una parte importante riguarda l'unificazione o l'integrazione effettiva delle autorizzazioni ambientali.

La Regione del Veneto con deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2014, n. 1298, ha fornito i primi indirizzi applicativi al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 e in merito all'autorità competente al rilascio dell'A.I.A., per le installazioni in precedenza non assoggettate e riconducibili alle attività di gestione dei rifiuti, conferma l'attribuzione delle competenze previste dagli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 per tipologie di impianto anche se soggetti ad A.I.A, ratificata successivamente nella legge regionale n. 4/2016.

Il codice ambientale aggiornato all'articolo 6, commi 13 e seguenti prevede la necessità dell'A.I.A. per le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla parte seconda che comprende anche le attività gestite dalla Tavellin Luigi S.r.l, nonché le modifiche delle stesse. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle suddette installazioni, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208 sempre del codice ambientale.
Per le installazioni di gestione dei rifiuti soggette ad A.I.A. nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 29-quater, comma 10 e, pertanto, sia l'approvazione, che la modifica e l'autorizzazione all'esercizio di un impianto compreso nel suddetto allegato VIII, sono soggette ad A.I.A. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Le autorizzazioni integrate ambientali, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del codice ambientale (che comprende anche l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli articoli 208 e 210).
Con la Circolare ministeriale (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), protocollo n. 0012422/GAB del 17/06/2015, sono stati forniti ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46. In particolare, nel testo della suddetta Circolare viene chiarito che “gli impianti che effettuano gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare, in relazione ai rifiuti gestiti” e che “gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle sostanze pericolose pertinenti eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo, o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto), e non alla presenza dei rifiuti”.
Gli impianti di trattamento rifiuti in base all’articolo 26 della leggere regionale 21 gennaio 2000 debbono essere provvisti di un programma dei controlli, da approvare all'atto dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. La Regione Veneto, con deliberazione 9 febbraio 2010, n. 242, ha coordinato tale strumento con il piano di monitoraggio e controllo previsto dalla normativa A.I.A. prevedendo un unico strumento coordinato e successivamente la legge è stata modificata e prevede che sia eseguito sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione che si avvale di personale con adeguata qualifica professionale facente parte della struttura aziendale o esterno. Pertanto, per l’impianto in parola, in relazione anche alla potenzialità effettiva, il Piano di Monitoraggio e Controllo, validato dall'A.R.P.A.V. è un unico documento per i controlli e monitoraggi del gestore.
L'autorizzazione deve programmare specifici controlli sulle matrici ambientali: previste ogni 5 anni per le acque sotterranee e ogni 10 anni sul suolo, e individuare prescrizioni per avvio e arresto dell'impianto, per l'esercizio in condizioni straordinarie, per evitare emissioni fuggitive e malfunzionamenti nonché per l'arresto definitivo dell'impianto all'atto della dismissione.
L'art. 29-octies, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Rinnovo e riesame”* prevede che relativamente alle installazioni dotate di autorizzazione integrata ambientale sia disposto il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, tra l’altro, entro 4 anni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione.
La decisione di rilasciare la presente autorizzazione si fonda su quanto dichiarato dalla ditta in merito all’utilizzo, da parte del gestore, delle migliori tecniche disponibili (MTD) nell'esercizio della propria attività, conformemente alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 con la quale sono state adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (di seguito *“BAT Conclusions”*).

Dall'esame della documentazione agli atti non si ravvisano motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento; è possibile pertanto procedere al rilascio di un nuovo provvedimento contenente le nuove condizioni di esercizio dell'installazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies del Titolo III della parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006.

Obblighi da rispettare

Il gestore, con il rilascio del provvedimento di riesame dell'A.I.A., è tenuto a rispettare, ai sensi dell'art. 29 sexies del D.lgs. n. 152/2006, le condizioni stabilite nell'**allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che contiene prescrizioni per l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), la protezione del suolo, dell'acqua, dell'aria, disposizioni per la gestione dei rifiuti e per l'inquinamento acustico.

In merito alla cessazione della qualifica di rifiuto del materiale plastico, la ditta dovrà attenersi al parere obbligatorio e vincolante di A.R.P.A.V. (**allegato B,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).

La ditta dovrà rispettare le condizioni dettate da Acque Veronesi per lo scarico in pubblica fognatura (**allegato C,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).

Avvertenze

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla validità delle garanzie finanziarie che dovranno essere tenute aggiornate nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014. Le garanzie finanziarie dovranno essere rinnovate almeno 3 mesi prima della loro scadenza, dandone comunicazione alla Provincia di Verona.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce a ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nullaosta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce in ogni caso le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato IX della parte seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

Restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista.

Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VVFF e dell'ASL in materia di prevenzione incendio e di ambienti di lavoro e quelle del Comune in materia di edilizia e urbanistica. Si richiamano pertanto gli adempimenti di competenza comunale in merito ad eventuali provvedimenti da adottare al fine del rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario (si richiamano, in particolare, gli adempimenti di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. 1265/34), all'inquinamento acustico.

Al fine del legittimo svolgimento dell'attività il gestore dell'impianto dovrà acquisire e mantenere aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dalla presente determinazione.

Con il presente provvedimento si approva la modifica non sostanziale consistenti in*"alcune variazioni delle aree di deposito (anche a seguito della disponibilità di spazi consentita dalla decisione di non realizzare la cabina di cui sopra), fermi restando i volumi autorizzati"*.

La Provincia di Verona si riserva di modificare e integrare le prescrizioni imposte in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

Il presente provvedimento sarà revocato in caso di applicazione delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, a carico dell'Amministratore, dei soci e altri componenti della ditta di cui sensi dell'art. 85 della medesima legge.

Il riesame è disposto dalla Provincia, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, nei casi previsti dall'art. 29-octies, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., anche prima della scadenza del provvedimento A.I.A. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

Ai sensi dell'art. 29 quater, comma 7, del D. Lgs.n. 152/06, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente determinazione, il Sindaco del Comune interessato, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere di verificare la necessità di riesame dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art 29 octies.

In caso di modifica dell'impianto il gestore è tenuto ad applicare quanto disposto dall'articolo dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore deve presentare, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., apposita domanda all'autorità competente sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1.

In caso di modifiche dell'impianto (come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l) del d.lgs. 152/06 e s.m.i.), il gestore è tenuto ad applicare quanto disposto dall'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06 e s.m.i., tenendo conto della legge regionale n. 3/2000.

Nel caso di modifiche sostanziali (come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis) del d.lgs. 152/06 e s.m.i.), il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. Fino alla pronuncia dell'autorità competente il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in essere, con esclusione di quanto richiesto come modifica.

Nel caso di modifica non sostanziale il gestore è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Provincia; decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il gestore potrà procedere alla realizzazione delle modifiche proposte.

Il gestore è inoltre tenuto a versare, contestualmente alla presentazione delle istanze di rinnovo o di modifica dell'impianto (sia sostanziale che non), le tariffe secondo quanto stabilito dal D.M. 28 aprile 2008 e dalla deliberazione della Giunta della Regione Veneto 26 maggio 2009, n. 1519 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'effettuazione della relativa istruttoria.

Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore dovranno dare comunicazione entro trenta giorni alla Provincia, anche nella forma dell'autocertificazione.

Nel corso di validità del presente provvedimento ARPAV effettuerà i controlli previsti dal PMC, ai sensi dell'art. 29-decies del d.lgs. 152/06 e s.m.i, con onere a carico del gestore (importi stabiliti dalla deliberazione della Giunta della Regione Veneto 26 maggio 2009, n. 1519). Si rammenta che nel momento in cui viene adottato il presente provvedimento, la ditta dovrà ottemperare alla nuova revisione del PMC appena perfezionato con ARPAV.

Quando ne ravveda la necessità, la Provincia può disporre controlli aggiuntivi secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 29-decies del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l'autorità competente procederà, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 secondo la gravità delle infrazioni alla diffida, assegnando entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente; alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni che determino

situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattuordecies.
In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al Sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del Regio Decreto 1265/34.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 29-quattuordecies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
Il presente provvedimento viene consegnato alla Tavellin Luigi S.r.l., comunicato al Comune di Cerea (VR), alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al S.I.S.P. dell'A.S.L n. 9 Scaligera, nonchè pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorso Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento; in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

MALESANI PAOLO
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

ALLEGATO A – INQUADRAMENTO DELL'INSTALLAZIONE ED APPLICAZIONE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

1 - INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO

1.1 Inquadramento del complesso produttivo

La società TAVELLIN LUIGI Srl, con sede legale ed installazione in Via Palesella, 3/B del Comune di Cerea, in provincia di Verona, effettua recupero di materia e prodotti dai rifiuti. L'impianto è ubicato in via Palesella 3/B a nord-est del territorio comunale di Cerea (VR) e sorge in una vasta area pianeggiante, localizzata nel mezzo della Pianura Padana. Le zone circostanti hanno prevalentemente destinazione agricola. La sede operativa dell'azienda si trova all'interno di un ampio sito produttivo specializzato nel trattamento, ai fini del recupero, di rifiuti.

L'assetto attuale dell'installazione risulta autorizzata tramite procedimento AIA, ai sensi del D.lgs 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato, da ultimo, con D.lgs 4 Marzo 2014, n. 46 "attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)". L'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata rilasciata dalla Provincia di Verona con Determinazione n. 4498/15 del 04 Dicembre 2015, avente per oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata alla ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe & C. S.n.c. per il proprio impianto ubicato in via Palesella n. 3/b nel comune di Cerea (VR)" per attività R13, R12, R4, in considerazione della determinazione n. 4799/11 del 14 Novembre 2011 con cui l'impianto era stato escluso da procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.. Con successiva det. 2659/18 del 07/08/18 è stata autorizzata l'attività di recupero delle materie plastiche (attività R3). Anche per tale attività, con det. Prov. 2507/17 del 14/06/17, l'impianto è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Infine in data 16/07/2020 è stata comunicata agli enti competenti la variazione di ragione sociale da "Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe e c. snc" a "Tavellin Luigi srl". In forza dei provvedimenti citati la società Tavellin Luigi s.r.l. risulta autorizzata fino al 04/12/2027 all'esercizio dell'impianto per la messa in riserva e il trattamento finalizzato al recupero di materiali ferrosi, non ferrosi e di materie plastiche, come meglio esposto nel prosieguo della relazione.

All'interno dello stabilimento sono eseguite in conformità all'AIA, per le seguenti attività di cui all'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) *5.3. – lett. b - recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla parte Terza: trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti;*

e attività connesse relative a recupero di materie plastiche (R13).

1.2 - Localizzazione impianto e pianificazione territoriale ed ambientale

L'installazione Tavellin Luigi S.r.l. è ubicata in via Palesella 3/c nel Comune di Cerea (VR). L'impianto si trova all'interno di un sito produttivo specializzato nel trattamento, ai fini del recupero, di rifiuti nel quale è opportuno precisare la presenza anche delle ditte "Cerea S.p.A." e "Tavellin Greenline S.r.l. ".
All'interno del complesso le ditte operano in aree ben definite e fisicamente separate; rimangono, invece, di uso comune le vie di accesso (l'area corrispondente, che risulta inserita nell'AIA della ditta Consorzio Cerea, è identificata nella planimetria autorizzativa come area ATP1 (Area Transito Parcheggio 1).
Da un punto di vista geografico l'insediamento si trova nella zona a nord-est del territorio comunale di Cerea, nei pressi della frazione denominata Palesella.

L'area dell'installazione è inserita in una fitta rete stradale ed adiacente a dei sistemi di potenzialità connettiva che collegano la provincia di Verona da nord a sud, quale la SS 434. L'impianto è infatti posto vicino allo svincolo della strada statale Transpolesana SS 434, arteria stradale fondamentale per il trasporto su gomma

PROVINCIA DI VERONA - p_vr - REGISTRO UFFICIA - 0041432 - Uscita - 18/08/2022 - 13:40

OMISSIS

8 - QUADRO PRESCRITTIVO

È fatto obbligo al gestore di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati nella documentazione presentata ai fini del rilascio della presente autorizzazione integrata ambientale, nonché di quanto contenuto nella successiva documentazione trasmessa a completamento dell'istanza ovvero quanto contenuto nella tabella sopra riportata in relazione allo stato di applicazione delle BAT. Ad integrazione degli intendimenti gestionali dichiarati dal gestore si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

Prescrizioni Generali

1. condurre l'impianto in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata in allegato all'istanza di AIA; la gestione dell'impianto dovrà essere effettuata in conformità al d.lgs. 152/06 e s.m.i. e alle Migliori Tecniche Disponibili gestionali, secondo quanto previsto dalle Linee Guida Ministeriali;
2. assicurare che la gestione dell'impianto sia effettuata adottando tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica (in particolar modo per quanto riguarda la produzione di odori, rumori molesti e l'emissione di polveri) e per l'ambiente;

Gestione degli stoccaggi

3. stoccare materie prime e rifiuti esclusivamente negli spazi individuati e indicati nella Planimetria Generale agg. 13.09.2021 presentata in allegato alla domanda di riesame AIA;

Scarichi e gestione acque

4. le acque di dilavamento delle coperture e dei piazzali devono confluire nel sistema di raccolta e trattamento acque di dilavamento che sono convogliate all'impianto di depurazione della ditta Cerea S.p.a. (scrittura privata fra la ditta Cerea S.p.a. e ditta Tavellin Luigi S.r.l. acquisita al prot. 37362 del 20/07/2022); relativamente allo scarico in pubblica fognatura dei servizi igienici, la ditta dovrà attenersi alle condizioni indicate nel "nulla osta" rilasciato da Acque Veronesi con nota prot. 21394/18 del 18/10/2018 (allegato C);
5. osservare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e quelle contenute nel vigente Regolamento Comunale degli scarichi civili e produttivi;
6. mantenere puliti i piazzali esterni e le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento;

Rumore

7. rispettare i limiti delle emissioni sonore stabiliti dalla normativa vigente in relazione ai recettori presenti e alla classificazione acustica del territorio e, se più restrittivi, quelli previsti dalla zonizzazione acustica comunale;
8. che vengano effettuate ogni 3 anni, come previsto nel PMC, le misurazioni dell'inquinamento acustico con apposita campagna di misure con particolare attenzione al differenziale dei ricettori sensibili.

Odori

9. adottare tutte le precauzioni possibili al fine di limitare la diffusione di emissioni ed il correlato disturbo dovuto ad eventuali odori, mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali;

Suolo

10. Effettuare con frequenza minima decennale, dal primo rilascio dell'AIA (4 dicembre 2015), analisi di controllo sul suolo in almeno tre 3 direzioni a monte e a valle dell'impianto rispetto ai venti dominanti;

Acque sotterranee

11. Effettuare con frequenza minima quinquennale, (salvo diversa indicazione più restrittiva riportata nel PMC oppure nel provvedimento rilasciato alla ditta Cerea dalla Regione Veneto), analisi di controllo per le acque sotterranee in almeno tre 3 punti a monte e a valle dell'impianto rispetto al deflusso rilevato. A tal fine la rete piezometrica dovrà essere idonea alla misurazione sia del livello di falda, con adeguata precisione, sia al prelievo di campioni di acqua indisturbata per le successive analisi chimiche.

Emissioni diffuse

12. evitare, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse e fuggitive;
13. al fine di limitare l'entità delle emissioni di gas serra e odori, gestire correttamente l'impianto, effettuando quanto previsto dalle MTD;

Consumi energetici

14. seguire le buone pratiche relative all'uso efficiente dell'energia evitando sprechi e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo;

Consumi idrici

15. garantire l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua evitando sprechi e mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo;

Gestione rifiuti

16. L'esercizio dell'impianto e la sua gestione amministrativa devono essere svolti in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii. (artt. 27 e 28) ed in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii..
17. La gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità a quanto riportato nella documentazione presentata per istanza di riesame; i rifiuti e le sostanze o oggetti dovranno essere stoccati esclusivamente nelle aree previste dalla relazione tecnica e indicate nella "Planimetria generale agg.13.09.2021" presentata in allegato all'istanza di riesame;
18. Le operazioni ammesse sono le seguenti:
    R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
    R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, come definito dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. che in ragione delle linee autorizzate consiste in:
    - triturazione ed adeguamento volumetrico; selezione (ciclo A1);
    - adeguamento volumetrico (A2)
    - RAEE: disassemblaggio carcasse; accorpamento; le parti metalliche disassemblate possono entrare nel ciclo A1 per ottenere EoW
    - vagliatura/selezione (ciclo C)
    - triturazione film plastico con cesoia continua; selezione (ciclo D)

    R4: Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
    R3: recupero di rifiuti di materie plastiche.
19. I rifiuti pericolosi ammessi in impianto sono esclusivamente quelli indicati dal codice CER 16 01 04* "veicoli fuori uso", fino ad una quantità massima paria a 67 veicoli fuori uso.
20. I rifiuti ammessi in impianto sono quelli indicati nella tabella 1 "codici e operazioni di recupero" di seguito riportata:

Codice EER (CER)	Descrizione Rifiuti	Operazioni di recupero			
		R13	R12	R4	R3
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x	x		x
02 01 10	Rifiuti metallici	x	x	x	
06 09 02	Scorie fosforose	x	x		
10 02 10	Scaglie di laminazione	x	x		

10 03 16	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	x	x		
10 05 01	Scorie della produzione primaria e secondaria	x	x		
10 05 11	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	x	x		
10 06 01	Scorie della produzione primaria e secondaria	x	x		
10 06 02	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x		
10 07 01	Scorie della produzione primaria e secondaria	x	x		
10 07 02	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x		
10 08 09	Altre scorie	x	x		
10 08 11	Impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	x	x		
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti (schiumature, fondo paioli ecc)	x	x		
10 09 03	Scorie di fusione	x	x		
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	x	x		
10 09 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	x	x		
10 10 03	Scorie di fusione	x	x		
11 05 01	Zinco solido	x	x		
11 05 02	Ceneri di zinco	x	x		
12 01 01	Limatura* e trucioli di materiali ferrosi	x	x	x	
12 01 02	Polveri* e particolato di materiali ferrosi	x	x	x	
12 01 03	Limatura* e trucioli di materiali non ferrosi	x	x	X***	
12 01 04	Polveri* e particolato di materiali non ferrosi	x	x	X***	
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	x	x		
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	x	x		
12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	x	x		
15 01 02	Imballaggi in plastica	x	x		x
15 01 04	Imballaggi metallici	x	x	x	
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	x	x		
16.01.04*	veicoli fuori uso	x	x		
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	x	x	x**	
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	x	x	x**	
16 01 16	Serbatoi per gas liquido	x	x	x**	
16 01 17	Metalli ferrosi	x	x	x	
16 01 18	Metalli non ferrosi	x	x	x***	
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	x	x	x****	
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	x	x		
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	x	x		
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)	x	x		
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori	x	x		
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio, o platino (tranne 16 08 07)	x	x		
16 08 03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x		
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	x	x		
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	x	x		
17 02 03	Plastica	x	x		x
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	x	x		
17 04 02	Alluminio	x	x	x	
17 04 03	Piombo	x	x		
17 04 04	Zinco	x	x		
17 04 05	Ferro e acciaio	x	x	x	
17 04 06	Stagno	x	x		

17 04 07	Metalli misti	x	x	x**	
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	x	x		
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	x	x	x	
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	x	x		
19 01 14	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	x	x		
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	x	x	x**	
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	x	x	x	
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	x	x	x***	
19 12 02	Metalli ferrosi	x	x	x	
19 12 03	Metalli non ferrosi	x	x	x***	
19 12 04	Plastica e gomma	x	x		x
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	x	x	x**	
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	x	x		
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35.	x	x		
20 01 39	Plastica	x	x		x
20 01 40	Metallo	x	x	x**	

* R4 limitatamente a materiali senza presenza di fluidi
** R4 limitatamente a metalli ferrosi e alluminio
*** R4 limitatamente all'alluminio
**** R4 limitatamente a parti metalliche o in alluminio

21. Per i rifiuti indicati nella tabella 1 "Codici e Attività" la potenzialità di trattamento (R3-R4-R12) è fissata in 100.000 t/anno complessive (di cui al massimo 30.000 t/anno per attività R3) e 500 t/giorno.
22. La massima capacità di stoccaggio complessiva di rifiuti in impianto è di 50.000 t. e ricomprende:

- la capacità massima di stoccaggio di rifiuti pericolosi (codice 16.01.04* "veicoli fuori uso") derivanti dal centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, pari a 90 t., fino a una quantità massima pari a n. 67 veicoli fuori uso ;
- la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti prodotti con il codice CER 191212 stabilita in 500 t;
- la capacità massima di stoccaggio di rifiuti plastici di cui ai CER 020104-150102- 150105-170203-191204-200139 è pari a 3100 t, come di seguito ripartita:
    - CER 020104 stoccaggio max 2600 t
    - CER 150102 "max 100 t
    - CER 150105 "max 100 t
    - CER 170203 "max 100 t
    - CER 191204 "max 100 t
    - CER 200139 "max 100 t
- per i veicoli fuori uso EER (CER) 160106 il numero massimo di veicoli stoccabili di 5 camion/rimorchi o 24 veicoli fuori uso e 190 pacchi carrozzeria;

23. La massima capacità di stoccaggio delle EoW di materie plastiche è pari a 1900 t.
24. Le operazioni di accorpamento rientranti nella codifica R12 sui rifiuti identificati dallo stesso codice CER ma provenienti da diversi produttori, senza modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto prevedono il mantenimento in uscita dello stesso codice CER di quello in ingresso.
25. I rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono

detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

26. la prescrizione di cui sopra (prescrizione n. 23) non è applicabile per i rifiuti provenienti dagli ecocentri;
27. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 184 - ter del D.Lgs n. 152/06, come modificato dal D. lgs 205 del 2010; in particolare per la tipologia dell'impianto in argomento, affinché il materiale transiti nella categoria del non rifiuto è necessario che siano rispettate le modalità di recupero previste dal regolamento UE n. 333/2011/Ue del Consiglio d'Europa del 31 marzo 2011 sui rottami, nonché, per i rifiuti plastici, i criteri di cessazione di cui al parere ARPAV acquisito al prot. 36558 del 21/07/2022 (allegato B)

Gestione dell'impianto

28. Lo stoccaggio dei rifiuti e delle EoW all'interno dei capannoni deve essere effettuato in maniera tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti in impianto, ed in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi.
29. Non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento.
30. I piazzali soggetti al dilavamento da parte delle acque meteoriche devono essere mantenuti puliti ed in buono stato di manutenzione.
31. L'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti deve essere costantemente mantenuta in buono stato di manutenzione.
32. L'impianto deve essere gestito in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri, la formazione di emissioni maleodoranti o pericolose, garantendo in particolare una corretta gestione dei rifiuti.
33. I rifiuti prodotti debbono essere stoccati separatamente rispetto agli analoghi rifiuti in ingresso all'impianto ed introitati in R13.
34. Le materie prime devono essere stoccate separatamente dai rifiuti.
35. Deve essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti dedicato alla sola attività oggetto del presente provvedimento.
36. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro.
37. I rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, non possono rimanere stoccati in impianto per più di un anno, mentre quelli in attesa di recupero o trattamento per non più di tre anni
38. I rifiuti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati.
39. I rifiuti eventualmente sottoposti a sola messa in riserva devono essere avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati (operazioni da R1 a R12), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva.
40. Tutti i recipienti fissi e mobili e le zone dedicate ai rifiuti devono essere dotati di idonee etichette o cartelli indicanti il tipo di rifiuto presente, il codice CER, la pericolosità del rifiuto stesso e l'operazione a cui è sottoposto. Anche EoW devono essere opportunamente identificati.
41. Rispettare il divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto sul luogo.
42. Garantire la manutenzione della barriera perimetrale.
43. L'area destinata alla gestione dei rifiuti deve essere costantemente mantenuta in buono stato.

44. La movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita non dovrà creare intralcio alla viabilità della zona.
45. L'impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale, l'organizzazione degli spazi all'interno del sito deve consentire la facilità di spazio e di intervento.
46. Se il rifiuto risulterà polverulento dovrà essere stoccato in contenitore chiuso per evitarne la dispersione nell'ambiente.
47. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono essere svolti nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendio.
48. Deve essere garantita la sorveglianza radiometrica ai sensi del D.lgs. n. 101/2020, attuando le procedure operative indicate nel PMC. I controlli effettuati per la sorveglianza radiometrica, devono essere registrati in appositi quaderni.
49. Assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione in relazione alla classe di appartenenza dell'area in cui è ubicato l'impianto, individuata dal Comune di Cerea a seguito dell'adozione del piano di zonizzazione acustica, nonché il valore limite differenziale di immissione.
50. Al momento della chiusura e dismissione dell'impianto prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area utilizzata, dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali, comunicando le risultanze delle indagini a Provincia, Comune, azienda ULSS ed Arpav. Il ripristino ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Gestione dei RAEE

51. La gestione dei rifiuti RAEE (messa in riserva e trattamento, consistente in un disassemblaggio delle carcasse-R12) dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 49/14 e ss.mm.ii. Nel particolare la società è tenuta a:
    - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di RAEE siano effettuati esclusivamente al coperto;
    - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei RAEE in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (art. 9, comma 3 del D.Lgs n. 49/14);
    - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso, mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato 3 al D.Lgs. n. 49/14 e ss.mm.ii.);
    - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato 3 al D.Lgs. n. 49/14 e ss.mm.ii.;
    - assicurare che sia effettuata la messa in sicurezza dei RAEE, in conformità all'Allegato 3 al D.Lgs n. 49/14, prima di sottoporli al trattamento (consistente in un disassemblaggio delle carcasse);
    - assicurare che siano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
    - Assicurare che non siano introitati RAEE pericolosi, come ad esempio:
        - apparecchiature contenenti sostanze lesive all'ozono stratosferico;
        - tubi catodici, televisori e computer;
        - sorgenti luminose a scarica;
        - rifiuti contenenti mercurio;
        - rifiuti contenenti amianto;
        - componenti contenenti sostanze radioattive;
        - condensatori contenenti PCB.
    - Le parti metalliche disassemblate possono entrare nel ciclo A1 per ottenere EoW.

Autodemolizione

52. La ditta dovrà rispettare quanto indicato nell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per la gestione dei veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. n. 209/03 e ss.mm.ii..
53. La gestione tecnica dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 209/03 e ss.mm.ii.

54. L'attività di esplosione degli airbag dovrà avvenire sempre in veicoli chiusi.
55. I rifiuti pericolosi devono essere stoccati per tipologie omogenee al fine di evitare che avvengano dispersioni di sostanze pericolose ed inquinanti.
56. Gli accumulatori devono essere stoccati in appositi contenitori stagni, con adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, dotati di un sistema di raccolta dei liquidi eventualmente fuoriusciti.
57. lo stoccaggio, dei rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione, deve essere effettuato esclusivamente nel capannone A, nei contenitori individuati in planimetria generale agg. 13.09.21 in adiacenza alla zona di deposito della plastica. Tali rifiuti devono essere stoccati separatamente rispetto agli analoghi rifiuti in ingresso all'impianto ed introitati in R13. EX N.54
58. Deve essere rispettata la normativa vigente in materia di pile, accumulatori e loro rifiuti, in particolare il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 e ss.mm.ii. "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE".
59. Rispettare quanto stabilito dal D.M. n. 20 del 24/01/2011, per le parti applicabili ("*Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori"*).

Emissioni in atmosfera

60. L'attività dell'impianto dovrà essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, gas, odori molesti o pericolosi o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente (o limitare al massimo quelli/e eventualmente generati/e).
61. Rispettare i limiti delle emissioni convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose, riportati nella tabella n. 2 riassuntiva:

Tabella 2 – emissioni in atmosfera

Punto emissione	Processo che origina l'emissione	Portata (Nm^3/h)	Sezione camino (m^2)	Sistema di abbattimento	Inquinante	Concentrazione [mg/Nm^3]	Frequenza controllo
C1	Cabina di ossitaglio	25.000	0,385	filtro a maniche	Polveri totali	5	semestrale
C2	Impianto di lavaggio polietilene	3.600	0,159	Filtro a maniche	Polveri totali	5	semestrale

(1) I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

62. I campionamenti di autocontrollo si intendono riferiti alla media di tre letture consecutive, nelle condizioni di esercizio più gravose, utilizzando i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, indicate da ARPAV della Regione del Veneto (sito http://ippc.arpa.veneto.it) oppure altri metodi riconosciuti.
63. I camini sottoposto ad analisi periodiche devono essere dotati:
    - di adeguate strutture fisse[1] di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla appendice A della Norma UNI EN 13284-1[2];

[1]Per altezza del punto di prelievo non superiori a 5 metri, possono essere utilizzate strutture, tipo ponti a torre su ruote, costruite in conformità alle norme di sicurezza, con piattaforma di lavoro di almeno 2 metri quadri.

[2]In particolare, la piattaforma di lavoro permanente deve avere un'area adeguata, generalmente non minore di 5 m^2, essere in grado di sostenere un carico concentrato di almeno 400 kg, avere dei corrimano (di circa 0,5 m e 1 m di altezza) e fiancate di supporto verticali (circa 0,25 m), avere dei corrimano con catene rimovibili sulla parte superiore delle scale o cancelli con chiusura automatica, punto di ancoraggio per imbracatura di sicurezza degli operatori, e, se necessario, illuminazione artificiale e dispositivi per il sollevamento delle apparecchiature.

- di una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
- di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi) [3]
- Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell'impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.

64. Devono essere messe in atto le misure, previste nell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per il contenimento delle emissioni diffuse derivanti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico/scarico, o stoccaggio di materiale polverulento.
65. Effettuare le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

*Piano di monitoraggio e controll**o***

64. il Piano di Monitoraggio e Controllo è soggetto a revisione a cura del Responsabile del PMC in occasione di ogni nuovo rilascio di autorizzazione all'esercizio o a modifiche significative dell'impianto, delle sue modalità di gestione o della situazione ambientale, nonché a seguito di indicazioni delle autorità di controllo;

65. le relazioni tecniche periodiche devono riportare, in premessa, la specificazione delle autorizzazioni vigenti e, in conclusione, l'elencazione dettagliata delle eventuali non conformità rilevate nel periodo di riferimento, unitamente alle relative azioni correttive e preventive attuate; va applicato quanto stabilito dalla normativa vigente in merito ai metodi di prelievo, trasporto, conservazione e analisi dei campioni prelevati per i quali vanno osservate le autorizzazioni rilasciate e la normativa vigente;

66. i rapporti periodici tecnici e non tecnici del Responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere trasmessi con le modalità e le periodicità previste nella deliberazione di Giunta Regionale n. 242 del 09 febbraio 2010;

67. le registrazioni dei dati previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili al controllo, del Comune territorialmente competente e del Dipartimento ARPAV di Verona;

68. il monitoraggio della rete piezometrica a servizio dell'intera area su cui insiste lo stabilimento deve continuare con la frequenza indicata nel PMC.

Pulizia e Manutenzione delle strutture e degli impianti

69. mantenere le strutture e gli impianti in buone condizioni operative, provvedendo a periodiche ispezioni;
70. mantenere in buono stato la pavimentazione interna ai capannoni ed esterna;
71. gli interventi di manutenzione straordinaria o che sono succeduti a incidenti dovranno essere registrati nel report relativo al PMC;

Formazione del personale[4]

72. assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di informazione e formazione[5];

[3] I tronchetti di prelievo devono avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 3" o 4"(pollici), filettatura gas e tappo a vite.
[4] Il rispetto di tali prescrizioni è obbligatorio nel caso in cui l'impresa abbia dipendenti.
[5] I programmi di informazione e formazione dovranno riguardare almeno i seguenti aspetti: prevenzione dei rilasci e delle emissioni

73. attuare inoltre programmi di aggiornamento soprattutto in occasione dell'eventuale introduzione di differenti attrezzature o tecniche di gestione impianti;

Conservazione documentazione e controlli successivi

74. conservare presso l'impianto, a disposizione degli enti preposti al controllo, per il periodo di validità dell'autorizzazione, i registri in possesso dell'azienda (quelli eventualmente previsti dal PMC, oltre a quelli presenti per obbligo di legge), nonché copia del presente provvedimento, delle sue eventuali modifiche e della documentazione oggetto della presente autorizzazione;
75. fornire agli organi di controllo tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di cui all'art. 29-decies, commi 3 e 4 del d.lgs. 152/06;

Prevenzione e gestione degli incidenti

76. attuare tutti gli accorgimenti necessari per prevenire inconvenienti o incidenti, e, qualora si verificassero, attivarsi in conformità al piano delle emergenze presentato e mettere in opera, entro 24 ore, le necessarie misure di prevenzione, nonché registrare e comunicare[6], entro lo stesso termine, a Provincia, Arpav e Comune, secondo le modalità definite nel piano delle emergenze[7] (e comunque in conformità a quanto stabilito dagli artt. 29-undecies e 242 del d.lgs. 152/06), ogni incidente che possa influire in modo significativo sull'ambiente;

Gestione del fine vita dell'impianto

77. comunicare a Provincia, Comune ed Arpav la data prevista di cessazione dell'attività con un preavviso di almeno 60 giorni;
78. compiere le valutazioni e gli interventi prescritti dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del d.lgs 152/06, osservando la procedura di seguito descritta:
    - al momento della cessazione definitiva delle attività, valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;
    - qualora dalla suddetta valutazione risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adottare tutte le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento, in modo da riportare il sito a tale stato di riferimento;
    - c) trasmettere a Provincia, Comune ed Arpav, entro 30 giorni dall'effettiva cessazione dell'attività, una relazione che documenti le suddette valutazioni e consenta di verificarne la correttezza e la completezza e che dia dimostrazione, scritta e fotografica, degli interventi eseguiti per il ripristino del sito allo stato evidenziato dalla relazione di riferimento;
79. provvedere, in ogni caso, alla rimozione dei rifiuti presenti nell'impianto, nonché alla messa in sicurezza dell'impianto;
80. attivarsi ai sensi della normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati qualora dalle verifiche effettuate emergesse una contaminazione delle matrici ambientali.

Garanzie finanziarie

accidentali, effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti, importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione, effetti potenziali sull'ambiente dell'esercizio degli impianti in condizioni anomale e di emergenza, azioni da mettere in atto quando si verificano condizioni anomale o di emergenza.

[6] Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, lettera c), del d.lgs. 152/06 e dell'art. 242 del d.lgs. 152/06.

[7] Allegato E3 alla domanda di AIA.

81. La ditta dovrà, altresì, presentare quanto prima e comunque entro 60 giorni dall'emissione del presente provvedimento, presso il Settore Ambiente della Provincia di Verona, l’estensione al presente provvedimento della polizza fidejussoria prestata, polizza di garanzia relativamente alla gestione dei rifiuti.

OMISSIS